

**STATUTO**

**ARTICOLO 1**

**(Denominazione e forma giuridica)**

1. È costituita, l’Associazione CASSA SOLIDARIETA’ AZIENDALE LAVORATORI LUXOTTICA, di seguito denominata CSA.
2. La CSA ha forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ.

**ARTICOLO 2**

**(Sede)**

1. La CSA ha sede presso Agordo – in Località Valcozzena n. 10.
2. Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di deliberare la variazione della sede della CSA nell’ambito del Territorio Italiano.

**ARTICOLO 3**

**(Scopo)**

1. La CSA si ispira ad una visione solidaristico mutualistica della vita e della società. Si propone, nell’ambito della mutualità volontaria, di sviluppare iniziative senza scopo di lucro anche indiretto, di esclusivo carattere assistenziale.
2. La CSA ha come scopo principale l’attuazione di interventi di assistenza e di solidarietà, anche di carattere economico, a favore dei soci e dei loro familiari fiscalmente a carico (di seguito denominati “beneficiari”), soprattutto in caso di gravi necessità. Inoltre concorre per sostenere i costi relativi a spese sanitarie, nonché prestazioni integrative o migliorative delle condizioni socio-sanitarie in generale, con i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’attività della CSA è disciplinata dalle norme del presente Statuto, nonché dalle delibere del Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto stabilito dall’art. 13.
4. La CSA non può esercitare attività commerciale in via prevalente.

**ARTICOLO 4**

**(Durata)**

La CSA ha durata fino al 31 dicembre 2060, salvo quanto previsto dall’art. 18.

**ARTICOLO 5**

**(Soci)**

1. Possono iscriversi e mantenere lo status di soci della CSA tutti i Dipendenti in organico di società site nel territorio dello Stato Italiano, controllate, controllanti o collegate alla società Luxottica Group Spa che applicano il Contratto Integrativo Luxottica, che si riconoscano nella cultura di cui all’ articolo 3, che desiderino impegnarsi in modo volontaristico per la sua diffusione ed il suo sviluppo e che ne facciano richiesta compilando l’apposito modulo di adesione. Non deve trattarsi di soggetto già espulso dalla CSA o dimissionario volontario.
2. Possono essere altresì soci:
  - a. i Dipendenti di cui al comma precedente con già lo *status* di associato CSA, collocati in quiescenza, in aspettativa per incarichi politici o sindacali (ex legge 300/70) o che, avendo involontariamente perso il lavoro, hanno accesso agli ammortizzatori sociali, mediante il versamento dell’intera quota associativa (e quindi sia la quota a carico azienda che la quota lavoratore), secondo le modalità previste nel Regolamento;
  - b. eventuali dipendenti della CSA mediante il totale versamento dell’intera quota associativa (e quindi sia la quota a carico azienda + quota lavoratore), secondo le modalità previste nel Regolamento;
3. Competente a valutare i requisiti di iscrizione, è il Consiglio di Amministrazione, con decisione insindacabile e non opponibile da parte del soggetto richiedente l’ammissione, che ne aggiorna l’elenco nell’apposito Registro dei Soci. Solo i soci iscritti hanno diritto di sollevare eccezioni sui non ammessi dal Consiglio di amministrazione.
4. L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese in cui viene effettuata la trattenuta della quota associativa da parte dell’azienda.
5. La qualità di socio è intrasmissibile.

**ARTICOLO 6**

**(Perdita della qualifica di Socio)**

1. Ciascun socio può revocare la propria iscrizione alla CSA.
2. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento della CSA. In tal caso il socio receduto perderà ogni diritto a richiedere qualsivoglia contributo e/o prestazione alla CSA dalla data del recesso. In caso di revoca in corso d’anno, al socio verrà trattenuta in un’unica soluzione la restante parte della quota associativa dell’anno in corso. Il Socio receduto potrà reinscrivere alla CSA per una sola volta trascorsi almeno

due anni dal recesso, con perdita dell'anzianità di iscrizione maturata. Potrà quindi beneficiare delle prestazioni come un nuovo iscritto, ai sensi del successivo art. 7, comma 1, solo dopo 12 mesi.

3. L'iscrizione alla CSA viene altresì definitivamente a cessare nei seguenti casi:

a. per cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, a meno che non siano poste in essere, ovvero sussistano, le facoltà previste nel comma 2 dell'art. 5; In questo caso l'obbligo di versare la restante parte della quota associativa dell'anno in corso sarà effettuato con una trattenuta sull'ultima retribuzione utile. La qualifica di Socio terminerà alla fine dell'anno. In caso di cessazione dalla qualifica di socio per decesso, gli eventuali familiari a carico potranno continuare a beneficiare delle prestazioni CSA fino alla fine dell'anno in cui il Socio CSA è venuto a mancare, anche se la quota associativa sia stata versata solo in parte, senza ulteriori oneri.

b. per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di gravi inadempimenti alle norme del presente Statuto, per violazione dei Regolamenti e delle Leggi vigenti relative ad ipotesi di illeciti, di qualsiasi natura, ai danni della CSA;

c. per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi di indegnità morale od incompatibilità con l'azione di CSA.

d. per mancato versamento delle quote associative e/o di eventuali altri versamenti in favore della CSA deliberati dall'Assemblea a carico dei soci.

4. In caso di esclusione di cui ai punti b. e c. del presente articolo, al socio verrà trattenuta in un'unica soluzione la restante parte della quota associativa dell'anno in corso, pur avendo l'esclusione efficacia dalla delibera, che sarà comunicata a mezzo raccomandata sia al socio escluso che all'azienda, e quindi facendo cessare ogni diritto del socio a qualsiasi prestazione.

## **ARTICOLO 7**

### **(Beneficiari e Prestazioni)**

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art. 3, i soci iscritti e che hanno maturato un'anzianità di iscrizione (e quindi in regola con i pagamenti della quota) di almeno 12 mesi, hanno diritto alle prestazioni della CSA in relazione ad eventi che riguardino, oltre gli stessi, i familiari fiscalmente a carico.

I soci, i cui familiari per qualsivoglia motivo, in corso d'anno, dovessero non essere più a carico fiscale, dovranno comunicare tempestivamente la variazione e restituire eventuali contributi erogati dalla CSA a loro favore per l'esercizio in corso.

2. L'anzianità di iscrizione si matura anche nel corso di eventuali periodi non retribuiti (aspettativa, servizio militare, etc.); in tali casi i ratei mensili della quota associativa non trattenuti per mancanza di imponibile, verranno recuperati cumulativamente con la prima retribuzione utile. I soci cessati da dipendenti per qualsiasi ragione (d'ora in poi "soci sospesi") se riassunti, potranno richiedere la riattivazione dell'iscrizione alla CSA, mantenendo l'anzianità di adesione maturata precedentemente.

## **ARTICOLO 8**

### **(Fondo di dotazione ed Entrate della CSA)**

1. Il fondo di dotazione CSA, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) costituisce il patrimonio dell'Associazione.

2. Lo stesso può essere incrementato o ridotto, dal Consiglio di Amministrazione, per far fronte a interventi di assistenza e solidarietà in caso di gravi necessità a favore dei soci o loro familiari a carico (c.d."Interventi Straordinari") o dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, per altre finalità sociali di particolare importanza.

3. Eventuali saldi attivi della Situazione Economica-Patrimoniale devono essere accantonati prioritariamente alla reintegrazione del fondo di dotazione CSA eventualmente utilizzato in corso d'anno per gli scopi suddetti, e in subordine ad un Fondo da utilizzarsi per il raggiungimento degli scopi sociali negli anni successivi.

4. Le entrate della CSA sono costituite:

a. dai contributi a carico dell'azienda in favore dei soci iscritti alla CSA, così come previsti dai verbali di accordo sindacale (verbale di accordo del 02.02.1994 – Luxottica spa e OO. SS. di categoria e successive integrazioni) la cui destinazione viene poi stabilita dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b. dalla quota associativa annuale a carico del socio, la cui entità e destinazione viene stabilita dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c. dagli interessi attivi in conto corrente presso Istituti di Credito, dagli utili o benefici degli investimenti patrimoniali, da altre eventuali sopravvenienze attive.

d. da altri versamenti a carico dei soci eventualmente deliberati dall'Assemblea dei Delegati.

5. Purché concessi senza condizioni che limitino l'autonomia della CSA, ed accettati su proposta del Consiglio di Amministrazione, costituiscono altresì entrate della CSA:

a. eventuali contributi o liberalità o donazioni provenienti da enti pubblici/privati o da persone fisiche;

b. elargizioni speciali sia di persone che di Enti pubblici o privati.

- c. entrate da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge, anche di carattere commerciale-produttivo svolta in via marginale e/o occasionale;
  - d. ogni altro tipo di entrate.
6. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della CSA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ARTICOLO 9**

### **(Organi sociali)**

Sono organi della CSA:

- a. l'Assemblea dei Delegati;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d. il Collegio dei Sindaci, se nominato.

## **ARTICOLO 10**

### **(Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione-attribuzioni)**

1. L'Assemblea è formata da 50 componenti (salvo le ipotesi di cui al comma 3, ultimo periodo del presente articolo), di seguito denominati "Delegati", eletti nel rispetto del principio della rappresentanza in considerazione dei diversi siti aziendali mediante le modalità previste nel Regolamento, che assegnano ad ogni sito aziendale un numero di delegati proporzionale al numero di soci ivi presenti.
2. I Delegati restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano per cooptazione, ma solo fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti, i membri che sono risultati tra i primi non eletti relativi al sito aziendale di provenienza del sostituito ed in mancanza, tra il primo dei non eletti della lista complessiva. Qualora non fossero presenti candidati non eletti sufficienti a sostituire i delegati cessati, il Consiglio di Amministrazione potrà presentare la candidatura di altri soci disponibili ad essere cooptati e l'assemblea delibererà la nomina a maggioranza dei presenti. Il mandato di tali delegati durerà fino alla scadenza del mandato in corso. Qualora infine non ci fossero candidati cooptabili, l'Assemblea potrà essere formata da un numero di delegati non inferiore a 40.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
5. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a. approva la Situazione Economica- Patrimoniale della CSA, come predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  - b. elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci di propria spettanza di cui ai successivi artt. 12, 14 e 15;
  - c. determina gli eventuali compensi e rimborsi spese agli Organi della CSA su proposta del Consiglio di Amministrazione
  - d. delibera la modifica del Regolamento.
  - e. delibera la revoca dei Consiglieri
  - f. delibera l'esclusione dei soci, secondo quanto previsto all'art. 3, punto b. del presente statuto
  - g. delibera sulle questioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporle, nonché su ogni altra questione ad essa spettante in base alla Legge o allo Statuto;
6. L'Assemblea in seduta straordinaria:
  - a. delibera le modificazioni del presente Statuto;
  - b. delibera sullo scioglimento della CSA in conformità con quanto previsto dal successivo art. 18;
  - c. delibera l'adesione ad altre Associazioni.

## **ARTICOLO 11**

### **(Modalità di funzionamento e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati)**

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante lettera raccomandata anche a mani o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a costituire prova di avvenuto ricevimento, da inviarsi ai delegati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere: il luogo, la data e l'ora della votazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso di convocazione di un'Assemblea successiva alla prima devono trascorrere almeno 24 ore.
3. L'Assemblea dei Delegati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
  - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- d. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della CSA, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano di età, e deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione della Situazione Economica-Patrimoniale di esercizio, di norma entro il mese di giugno.
5. L'Assemblea è inoltre convocata qualora ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oppure 1/3 dei Delegati.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione della Situazione Economica-Patrimoniale, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità o revoca, gli Amministratori che dovessero rivestire anche la carica di Delegato non hanno comunque diritto di voto.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei Delegati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per la delibera di scioglimento della CSA l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Delegati.
8. Per deliberare l'Assemblea potrà votare secondo le modalità tecniche ed operative previste dal Regolamento.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, vincolano tutti i soci.
10. Le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. I documenti riportanti la volontà dei Delegati devono contenere l'indicazione dello specifico argomento oggetto della decisione, il consenso e la sottoscrizione autografa del Delegato, e devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi conservati. La decisione è validamente assunta con il consenso dei votanti che rappresentano la maggioranza dei Delegati. Per le decisioni di competenza dell'Assemblea straordinaria o comunque quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un terzo dei soci, si rende necessaria la delibera assembleare, con convocazione dei Delegati.

## **ARTICOLO 12**

### **(Consiglio di Amministrazione, durata e cause di decadenza)**

1. La CSA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito dal Presidente eletto dall'Assemblea e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 componenti eletti dall'Assemblea fra i soci di cui all'art. 5.
2. Possono inoltre far parte del Consiglio, se nominati:
- a. un membro designato dall'azienda tra soggetti iscritti alla CSA, revocabile in ogni momento dall'azienda stessa.
  - b. massimo 3 membri designati dalle RSU dell'azienda, tra soggetti iscritti alla CSA; viene prevista la designazione di un solo membro per ogni Organizzazione Sindacale, fra quelle maggiormente rappresentative e firmatarie del Contratto Integrativo Luxottica; tali membri sono revocabili in ogni momento dalle stesse RSU.
- La CSA invierà la convocazione all'assemblea per il rinnovo cariche del Consiglio sia all'Azienda che al Coordinamento RSU, nei termini statutari ivi previsti in tema di convocazione, e la comunicazione dei membri designati dovrà pervenire inderogabilmente in forma scritta al CdA entro l'ora di inizio dell'assemblea convocata. Non saranno considerate le designazioni pervenute successivamente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza indicate nell'art. 2382 del Codice Civile.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 esercizi e fino all'approvazione della Situazione Economica-Patrimoniale e sono rieleggibili.
5. Nel caso venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei componenti nominati dall'Azienda, o dalle RSU queste possono provvedere alla sostituzione. Nel caso venga a cessare uno dei componenti eletti in rappresentanza dei soci della CSA, si procede alla cooptazione del primo dei non eletti. In mancanza il Consiglio ha facoltà di scegliere uno dei soci iscritti alla CSA. I Componenti così subentrati scadono unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. I membri rimasti in carica fino alla nuova nomina hanno facoltà di operare solo in termini di ordinaria amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un amministratore o una giunta a cui attribuire precise deleghe.
7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, può essere riconosciuto, mediante delibera dell'Assemblea Ordinaria, un gettone di presenza, per ogni riunione a cui siano chiamati a partecipare, o un emolumento annuale, oltre alle spese a piè di lista. L'assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione costituisce per i suddetti componenti causa di decadenza dalla carica.
8. Il sopravvenire di situazioni di decadenza o ineleggibilità, di cui al precedente punto 2, comportano la decadenza del componente che si trovi in tale situazione dal Consiglio di Amministrazione.

9. La perdita della qualifica di iscritto, da parte dei componenti di natura elettiva, comporta la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

### **ARTICOLO 13**

#### **(Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della CSA con i poteri più ampi consentiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto.
2. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:
  - a. nomina tra i suoi membri un Vice Presidente;
  - b. redige la Situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
  - c. redige un conto di Previsione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, nel quale evidenziare gli interventi di impiego e finanziamento previsti per l'anno in corso, in conformità con il presente Statuto, art. 2 e il Regolamento;
  - d. decide le modalità di impiego e le prestazioni della CSA in conformità con quanto stabilito dal Conto di Previsione;
  - e. decide gli interventi di natura solidaristico-umanitarie da attuare in conformità con il presente Statuto, art. 2 e il Regolamento, dei quali verrà rendicontato in sede di approvazione della Situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva;
  - f. adotta il Regolamento che, pur essendo immediatamente esecutivo, deve essere sottoposto alla ratifica della prima Assemblea dei Delegati successiva alla data della deliberazione.
  - g. cura l'osservanza delle disposizioni statutarie e del Regolamento;
  - h. vaglia e delibera in merito alle richieste di ammissione a soci della CSA, nei termini di statuto.
  - i. cura l'attuazione delle delibere assembleari;
  - j. delibera la cessazione dell'iscrizione a norma dell'art. 6 lett. b dello Statuto;
  - k. cura la riscossione delle quote associative.
  - l. assume ogni altra iniziativa che a norma di Legge o di Statuto non sia riservata ad altri organi della CSA.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente. In mancanza è sostituito dal Vice Presidente; in assenza di questi presiede il componente del Consiglio più anziano di età.
4. Il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario tra i propri componenti che avrà il compito di redigere il verbale.
5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta a trimestre, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente per iscritto, salvo casi di particolare urgenza, con almeno 5 giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute del Consiglio sono comunque valide, anche se non regolarmente convocate, con la presenza effettiva di tutti i componenti il Consiglio stesso. Il Collegio dei sindaci, se nominato, può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei 3/4 dei componenti la proposta della Situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva e del Conto di Previsione da sottoporre all'Assemblea e delibera le modifiche del Regolamento della CSA come previsto dal successivo articolo 17.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate in un apposito libro dei verbali. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
10. Il voto dei componenti del Consiglio è espresso in forma palese.

### **ARTICOLO 14**

#### **(Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Presidente è il rappresentante legale della CSA, sia di fronte a terzi che in giudizio. Il suo mandato dura per 3 esercizi e fino all'approvazione della Situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva ed è rieleggibile.
2. Il Presidente è responsabile del buon andamento della CSA e ne cura gli interessi.
3. Fermo restando gli ulteriori poteri di presidenza che gli spettano in virtù di disposizioni di Legge o del presente Statuto, il Presidente:
  - a. convoca l'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 11;
  - b. convoca il Consiglio di Amministrazione stabilendo gli ordini del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste formulate dai componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c. firma gli atti sociali che impegnano la CSA sia nei riguardi dei Soci, che dei terzi;
  - d. provvede ad attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  - e. per determinati atti, e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire delega ad altri componenti del Consiglio stesso o a terzi di sua fiducia, nel rispetto delle regole che disciplinano il mandato;
  - f. su mandato del Consiglio, apporta allo Statuto le modifiche dovute a variazioni e innovazioni di Legge;
  - g. esercita ogni altro potere riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.

4. Il Presidente, ha l'impegno ad essere presente presso la sede della CSA per il disbrigo dell'attività amministrativa.
5. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere riconosciuto, mediante delibera dell'Assemblea Ordinaria, un gettone di presenza, per ogni riunione a cui sia chiamato a partecipare, o un emolumento annuale, oltre alle spese a piè di lista.
6. L'assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione costituisce causa di decadenza dalla carica.
7. Il sopravvenire di situazioni di decadenza o ineleggibilità e della qualifica di socio, comportano la decadenza dalla carica.
8. Il Vice Presidente assume a tutti gli effetti l'Ufficio del Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché, nel caso di sua cessazione dalla carica, fino alla data dell'elezione del successore.

## **ARTICOLO 15**

### **(Collegio dei Sindaci)**

1. La gestione della CSA può essere controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti, su decisione dell'Assemblea dei Soci.
2. In tal caso i componenti del Collegio dei Sindaci, che non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza indicate nell'art. 2382 del Codice Civile, vengono designati dall'azienda nella misura di un membro effettivo e uno supplente, mentre vengono eletti dall'Assemblea dei soci i restanti.
3. I Sindaci possono anche non essere iscritti alla CSA ed almeno uno deve avere una laurea in materie economiche o un diploma di ragioneria o equipollente.
4. I componenti il Collegio dei Sindaci rimangono in carica per 3 esercizi e fino all'approvazione della Situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva e sono rieleggibili.
5. Nel caso venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei componenti eletti in rappresentanza dei Soci della CSA, subentra il sindaco supplente eletto dall'Assemblea. Se viene meno il componente nominato dall'Azienda, subentra il sindaco supplente nominato dall'Azienda. Qualora venissero meno entrambi i sindaci nominati dall'Assemblea dei soci subentrano comunque i sindaci supplenti. I nuovi eletti, così subentrati, scadono unitamente agli altri componenti del Collegio dei Sindaci. Qualora venga a cessare l'intero collegio sindacale deve essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo organo.
6. Il Collegio dei Sindaci:
  - a. accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, verificando in particolare la formale correttezza delle entrate e delle uscite e della loro registrazione, nonché il rispetto dei vincoli statutari e legali;
  - b. redige la relazione alla Situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva e al Conto di Previsione da sottoporre all'Assemblea;
  - c. può accertare la eventuale consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  - d. può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
7. I componenti del Collegio dei sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai fini della verifica di conformità alla Legge ed allo Statuto delle delibere adottate dal Comitato medesimo.
8. L'assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute consecutive del Collegio dei Sindaci, costituisce per i componenti causa di decadenza dalla carica.
9. Il sopravvenire di situazioni di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente punto 2, comportano la decadenza dal Collegio dei Sindaci.
10. Ai componenti del Collegio, può essere riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione a cui siano chiamati a partecipare o un emolumento fisso, oltre al rimborso spese a piè di lista, a cura dell'assemblea ordinaria dei Soci.

## **ARTICOLO 16**

### **(Patrimonio ed amministrazione)**

1. I mezzi a disposizione della CSA sono costituiti esclusivamente dai contributi stabiliti dal precedente art. 8.
2. Le disponibilità della CSA debbono essere impiegate con norme di oculata prudenza e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, conformemente a quanto previsto dall'art. 3.
3. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio della CSA durante la vita della medesima.

## **ARTICOLO 17**

### **(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)**

1. Le modifiche del presente Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sono apportate su delibera dell'Assemblea Straordinaria.
2. Le proposte di modifica del Regolamento della CSA dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza dei 3/4 dei componenti, e dovranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria.

## **ARTICOLO 18**

### **(Scioglimento)**

1. L'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare lo scioglimento della CSA.
2. In tal caso la stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.
3. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Delegati.

## **ARTICOLO 19**

### **(Controversie)**

Le eventuali controversie giudiziali fra i soci e/o la CSA e/o i suoi organi sono sottoposte alla competenza del foro di Belluno.

## **ARTICOLO 20**

### **(Esercizio sociale)**

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 5 (cinque) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione la Situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva e il Conto di Previsione, che verranno inviati al Collegio dei Sindaci, se nominati, affinché nei quindici giorni successivi predispongano la relazione di cui all'art. 15. Nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea ordinaria, la situazione Economica-Patrimoniale Consuntiva, il Conto di Previsione e la relazione dei Sindaci, se nominati, vengono depositate presso la sede sociale a disposizione dei soci.

## **ARTICOLO 21**

### **(Rinvio alla legge)**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

## **“CASSA SOLIDARIETA' AZIENDALE LAVORATORI LUXOTTICA” REGOLAMENTO**

Questo documento contiene alcune norme generali e illustra le prestazioni fornite dalla "Cassa Solidarieta' Aziendale Lavoratori Luxottica" (di seguito denominata CSA) ed è articolato in 9 Sezioni:

**SEZIONE "I": Norme Generali**

**SEZIONE "II": Contributi per apparecchi ortodontici e protesi fisse o mobili e relativa tabella di calcolo**

**SEZIONE "III": Assegno di Maternità**

**SEZIONE "IV": Contributi per Spese Sanitarie**

**SEZIONE "V": Contributi per Spese Universitarie**

**SEZIONE "VI": Contributi per Ausili per Disabilità**

**SEZIONE "VII": Interventi straordinari**

**SEZIONE "VIII": Iscrizione dei Soci in quiescenza**

**SEZIONE "IX": Moduli di iscrizione**

**SEZIONE "X": Sanzioni**

**SEZIONE "XI": Allegati**

## SEZIONE "I": Norme Generali

### Art. 1

#### (Funzionamento Assemblea dei Delegati)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della CSA che ha potere di controllo sugli intervenuti e sulla regolarità delle deleghe che devono essere compilate per iscritto ed allegate al verbale dell'Assemblea.
2. Al fine di accelerare le operazioni di cui al primo comma del presente articolo, verrà predisposta una lista dei Delegati che dovrà essere firmata all'entrata del locale ove si svolgerà l'Assemblea, per la verifica dei presenti.
3. Il Presidente regola il tempo degli interventi e controlla la corretta verbalizzazione degli stessi.

### Art. 2

#### (Elezione dei Delegati)

1. L'elezione dei delegati avviene attraverso le seguenti fasi:
  - a. Individuazione del numero dei Soci correttamente iscritti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e loro sito produttivo di appartenenza;
  - b. Individuazione dei collegi elettorali. I collegi elettorali coincidono con i siti aziendali Luxottica ove è presente la CSA. La predisposizione dei collegi Elettorali effettuata dal Consiglio di Amministrazione, avviene assegnando ad ogni sito aziendale ed ai pensionati un numero di Delegati proporzionale al numero di adesioni valide effettuate negli stessi. Nel caso di quoziente non intero la possibilità di nomina spetterà al Collegio elettorale che abbia il resto più elevato. La procedura per il calcolo e l'assegnazione del numero dei Delegati è la seguente:

Individuazione del quoziente intero:

$$\text{Quoziente intero} = \frac{\text{Numero soci (b)}}{\text{Numero delegati da eleggere (a)}}$$

Per ogni sito aziendale:

$$\text{Quoziente aziendale} = \frac{\text{Numero soci del sito aziendale}}{\text{Quoziente intero}}$$

- c. L'individuazione del numero di delegati da eleggere spettanti a ciascun collegio è il risultato del numero intero risultante dal calcolo del quoziente aziendale.
  - d. Nel caso di non completa assegnazione ai diversi collegi del numero totale dei Delegati da eleggere, le restanti assegnazioni avvengono nell'ordine decrescente di una per ogni resto decimale più elevato eliminando nel paragone il collegio di volta in volta assegnato.
  - e. Nel caso di più siti che non raggiungano il quorum minimo è facoltà del Consiglio di Amministrazione raggruppare tali siti aziendali in un unico collegio elettorale sommando in questo caso i decimali residuanti dei diversi quozienti aziendali.
  - f. Predisposizione delle liste dei candidati: entro il 31 Luglio dell'anno di scadenza del mandato, il CdA pubblicherà, attraverso affissione di apposito avviso nelle bacheche sociali, la richiesta delle candidature a Delegato per il mandato successivo. Tali candidature dovranno pervenire al CdA entro il 30 Settembre. Le operazioni di voto si svolgeranno entro il mese di Dicembre ed i delegati neo eletti entreranno in carica il 1 Gennaio. Qualora, per uno o più collegi non pervenissero un numero di candidati sufficiente, l'elezione sarà comunque valida e i collegi vacanti potranno essere assegnati al primo dei non eletti della lista complessiva.
  - g. Nomina, da parte del Presidente, di una apposita commissione elettorale, composta da tre membri, che espleta tutte le formalità legate alle elezioni.
  - h. Apertura e chiusura dei collegi elettorali con indicazione dell'orario di operatività. Lo scrutinio è segreto e deve avvenire su apposite schede prestampate.
2. La commissione elettorale potrà allestire uno o più seggi elettorali, nei vari siti aziendali, oppure ricevere il voto direttamente alla CSA tramite posta, previo invio della scheda elettorale, al domicilio del Socio. Le schede votate dovranno essere chiuse nella busta apposita con affrancatura prepagata e rispedita alla CSA.
  4. I Soci esprimono il proprio voto apponendo un segno (+; XX, /) sopra o a fianco del nome del candidato prescelto.
    - a. Non si può esprimere un numero di preferenze superiore a 3 (tre).
    - b. Possono esercitare il diritto di voto tutti i soci correttamente iscritti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
    - c. I candidati che ottengono il maggior numero di voti validi all'interno dei diversi collegi elettorali vengono proclamati Delegati.



- d. Nel caso di parità di preferenze ottenute dai candidati risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla CSA.
- e. Al persistere dell'equivalenza dei requisiti, risulterà eletto il candidato con maggior anzianità aziendale.
- f. Eventualmente rimanesse ancora uno stato di equivalenza risulterà eletto il socio più anziano di età.
- g. All'ulteriore persistere dell'equilibrio si procederà a nuove elezioni.

### **Art. 3**

#### **(Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

1. La carica di Presidente prevede un impegno a carattere volontaristico e non comporta nessuna retribuzione salvo quanto previsto dallo Statuto.
2. Coloro che intendono candidarsi dovranno far pervenire al Consiglio la propria candidatura almeno 21 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale
3. Il Presidente o suoi delegati provvede alla preparazione delle schede elettorali che dovranno contenere i nominativi prestampati dei candidati, iscritti in ordine alfabetico.
  - a. Non si può esprimere più di una (1) preferenza. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi viene proclamato Presidente.
  - b. Nel caso di parità di preferenze ottenute dai candidati risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione nella CSA.
  - c. Al persistere dell'equivalenza dei requisiti, risulterà eletto il candidato con maggior anzianità aziendale.
  - d. Eventualmente rimanesse ancora uno stato di equivalenza risulterà eletto il socio più anziano di età.
  - e. All'ulteriore persistere dell'equilibrio si procederà a nuove elezioni.

### **Art. 4**

#### **(Elezione del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei Sindaci)**

1. La partecipazione al Consiglio e al Collegio dei Sindaci è un impegno a carattere volontaristico e non comporta nessuna retribuzione salvo quanto previsto dallo Statuto.
2. L'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci avviene attraverso le seguenti fasi:
  - a. Individuazione del numero dei Soci correttamente iscritti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e loro sito produttivo di appartenenza;
  - b. Nomina da parte del Presidente, di una apposita commissione elettorale, composta da tre membri presenti in Assemblea, che espleta tutte le formalità legate alle elezioni fra cui l'apertura e chiusura dei collegi elettorali con indicazione dell'orario di operatività.

Lo scrutinio è segreto e deve avvenire su apposite schede prestampate.
  - c. L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avviene su schede elettorali diverse.
  - d. I Soci esprimono il proprio voto apponendo un segno (+; XX, /) sopra o a fianco del nome del candidato prescelto.
  - e. Non si può esprimere più di 3 (tre) preferenze per il Consiglio di Amministrazione, e per il Collegio dei Sindaci. I candidati che ottengono il maggior numero di voti validi vengono proclamati rispettivamente Consiglieri e Sindaci.
  - f. Nel caso di parità di preferenze ottenute dai candidati risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione nella CSA.
  - g. Al persistere dell'equivalenza dei requisiti, risulterà eletto il candidato con maggior anzianità aziendale.
  - h. Eventualmente rimanesse ancora uno stato di equivalenza risulterà eletto il socio più anziano di età.
  - i. All'ulteriore persistere dell'equilibrio si procederà a nuove elezioni.

### **Art. 5**

#### **(Modalità di erogazione delle Prestazioni)**

1. La CSA assicura ai Beneficiari che hanno maturato i requisiti l'attuazione di interventi di assistenza e di solidarietà, anche di carattere economico, soprattutto in caso di gravi necessità.
2. Inoltre concorre per sostenere i costi relativi a spese sanitarie, nonché altre prestazioni integrative o migliorative delle condizioni socio-sanitarie in generale, nelle modalità previste annualmente nel Conto di Previsione con apposita delibera dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione. I contributi erogati dalla CSA a fronte di spese sanitarie saranno sempre al netto della percentuale di detraibilità fiscale.
3. L'ammontare delle Prestazioni è soggetto a numerose variabili indipendenti, per cui, pur facendo una previsione prudenziale dettata dall'esperienza e dai dati storici, si considera accettabile uno sfioramento del 20% della somma totale dedicata alle Prestazioni. Qualora si profilasse uno splafonamento superiore al 20%, verrà convocata un'Assemblea Ordinaria per deliberarne l'approvazione.
4. I Soci o loro delegati o gli eredi legittimi devono presentare idonea richiesta nei tempi e nelle modalità specificate nei regolamenti e nell'elenco prestazioni dell'anno in corso.
5. E' facoltà del Consiglio poter diversificare il diritto alle integrazioni di cui all'oggetto sociale in ragione dell'anzianità di adesione dei soci alla CSA e di altre eventuali iniziative promozionali (es. "porta un socio").

6. La CSA si riserva di chiedere la restituzione delle prestazioni erogate in caso di irregolarità in ragione del diritto, della liceità, di superamento dei limiti ammessi e ad ogni situazione che il Consiglio dovesse ritenere incompatibile con le finalità della CSA.

**Art. 6**

**Modalità di pagamento delle quote associative per Soci non in forza con Luxottica (ex art. 5, comma 2 dello Statuto)**

Entro il 31 Dicembre di ciascun anno i soggetti sono tenuti a versare tutta la quota associativa dell'anno con bonifico bancario. I soci che entro tale data non avranno regolarizzato la propria posizione saranno considerati "soci esclusi".

**SEZIONE "II": Contributi per apparecchi ortodontici e protesi fisse o mobili e relative tabelle (allegato 1)**

**SEZIONE "III": Assegno di Maternità**

**SEZIONE "IV": Contributi per Spese Sanitarie**

**SEZIONE "V": Contributi per Spese Universitarie**

**SEZIONE "VI": Contributi per Ausili per Disabilità**

**SEZIONE "VII": Interventi straordinari**

**SEZIONE "VIII": Iscrizione dei Soci in quiescenza**

**SEZIONE "IX": Moduli di iscrizione**

**SEZIONE "X": Sanzioni**

**SEZIONE "XI": Allegati**

Le sezioni dal II al XI, sempre aggiornate, sono contenute nel Manuale del Socio.